R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 313 della seduta del 22 luglio 2019.

Oggetto: CT.n.1577/19 - Decreto Legge n. 35 del 30.04.2019 convertito con modificazioni in Legge n. 60 del 25.06.2019. Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale avverso gli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,14 e 15.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) **_____**

Il Coordinatore Reggente: Avv. Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente		X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. _/_ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Il Dirigente Generale
Dott. Filippo De Cello

PREMESSO CHE, in data 1.7.19 è stata pubblicata nella G.U. n° 160 la legge n° 60/19 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L.30 aprile 2019, n° 35, avente ad oggetto "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria";

CHE la Regione ha già proposto ricorso – iscritto al n° 59/19 R.R. - avverso alcune norme del D.L.35/19, e che molte delle modifiche apportate in sede di conversione non modificano sostanzialmente le norme del decreto, con conseguente trasferimento delle questioni già poste sulle norme oggetto di conversione < v. Corte Cost., sentenza n° 40/10>, ma la Regione, in via prudenziale, intende impugnare anche le norme oggetto di conversione;

CHE gli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,14 e 15 – dando come presupposta l'esistenza di un Piano di Rientro - violano gli artt. 5, 117, 120 e 121 della Costituzione, in quanto il Piano di Rientro della Regione Calabria, prorogato da ultimo con D.C.A. n° 119/16 , è scaduto il 31.12.18, e quindi l'intervento statale, assunto in materia di legislazione concorrente, è privo di presupposto legittimante; nell'ipotesi in cui le norme impugnate tentino di prorogare unilateralmente gli effetti di un Piano scaduto, o incidano unilateralmente su un Piano ritenuto ancora vigente, esse violano, oltre ai parametri costituzionali sopra indicati, anche gli artt. 8 L. 131/03, 2, cc. 78,88 e 88 bis L. 191/09, 1,2,3,6 e 7 D. Lgs. 171/16, 11, c.1, lett. p) L. 124/15, ed il principio di leale collaborazione;

CHE l'art. 6 viola, inoltre, l'art. 117, c.3, Cost. nella parte in cui sostanzialmente abroga l'art. 1, c.1, della L.R. 26/07, già ritenuto dallo Stato come emanato dalla Regione in esercizio della propria competenza legislativa concorrente(v, tra l'altro, sentenza n° 43/11 Corte Costituzionale, par. 5 "Considerato in diritto"), nonché l'art. 81 Cost. l'art. 5 bis del D. Lgs. 502/92 ed il principio di leale collaborazione nella parte in cui, senza previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, provvede in materia di gestione delle risorse ex art. 20 L.67/88, e destina risorse senza idonea copertura, per non essere ancora stata effettuata la ripartizione delle stesse;

CHE gli articoli 3, 8,9 e 14 violano l'art. 81 Cost. garantendo un copertura incerta al decreto, nonché l'art. 8 del D. Lgs. 171/16 ed il principio di leale collaborazione; gli artt. 5, c.6, e 14, c.1,, inoltre, violano anche gli art. 97 e 119 Cost, nella parte in cui sottraggono alla disponibilità della Regione i fondi di cui all'art. 9 bis, c.6, D.L. 135/18,, e demandano ad un decreto ministeriale da emanare senza termine temporale alcuno l'ammontare della quota vincolata a tal fine;

CONSIDERATO che di conseguenza, che il suddetto Decreto Legge, anche per come convertito, presenta profili di lesività in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative, finanziarie ed amministrative della Regione Calabria, intervenendo in maniera significativa su materie di preminente interesse della Regione Calabria oggetto di potestà legislativa concorrente, e che, per tali ragioni, si rende necessaria la proposizione di apposito ricorso *ex* artt. 127, c.2, Cost e 32, L. 11.3.1953, n° 87;

RILEVATO, pertanto, che le norme evidenziate risultando afflitte dalla lamentata violazione degli articoli sopra richiamati, nonché del principio di leale collaborazione che deve ineludibilmente sovraintendere ai rapporti tra organi costituzionali, quindi, anche tra lo Stato e le Regioni;

EVIDENZIATO, quindi - per le ragioni in precedenza illustrate e per la correlata necessità di tutelare le prerogative regionali lese in materie oggetto di potestà concorrente - l'interesse della Regione Calabria a procedere a ricorrere dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine alle norme del decreto legge sopra specificate;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con l.r. n. 25/2004;

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare l'art. 10, così come modificato dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 12;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

a voti unanimi,

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale.

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale per l'impugnazione, in via principale, *ex* artt. 127, co. 2, Cost., e 32 L. 87/53 delle norme specificate in premessa del decreto legge 30.4.19, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 60/19;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire, a tal fine, procura speciale agli avvocati difensori, da individuarsi in apposito Decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione della presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Avv. Ennio Antonio Apicella	On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23/07/2019 al Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale □

L'impiegato addetto